

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CARIGA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA DELL'AGRIFOGLIO
24

Numero REA: RN - 322416

Codice fiscale: 04038630408

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2012 - Statuto completo	2
--	---

	da me integrato a mano su un foglio per pagine quattro con la presente e	
	viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti quindici (h. 19,15).	
	F.to: GAZITUA CARIGA CARLOS EDUARDO - GAZITUA CARIGA	
	CINDY PATRICIA - GAZITUA CARIGA VICTORIA - Dott.ssa	
	STEFANIA DI MAURO, Notaio.	

	Allegato "A" al n. 10.137 di Raccolta	
	<u>STATUTO</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Rimini all'indirizzo risultate	
	dall'apposita iscrizione nel Registro Imprese, la Società cooperativa	
	denominata	
	"Società cooperativa sociale CARIGA".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo	
	il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo	

	fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della	
	legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la	
	mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità	
	di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, perseguibile in forma	
	diretta, o in appalto, o in convenzione, con Enti Pubblici e/o privati in genere,	
	la realizzazione, la promozione, l'organizzazione e la gestione di:	

	1. ogni iniziativa assistenziale, socio-sanitaria, di recupero sociale e	
	psico-fisico, di reinserimento sociale e morale, di persone, prevalentemente	
	anziane, in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano esse in	
	condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o psichici;	
	2. ogni strumento idoneo al raggiungimento dello scopo sociale quali, a titolo	
	esemplificativo, centri diurni o residenziali ed ogni altra attività finalizzata al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	3. iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale	
	dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da	
	Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di	
	elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a	
	svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi;	
	4. iniziative volte alla costituzione, al potenziamento o alla ristrutturazione	
	aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle	
	attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provvisorie disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o	
	organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono	
	attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare	
	riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di	

	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari	
	o utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento	
	dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di	
	risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo,	
	realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie	
	prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo	
	svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	

	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo	
	lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa	
	gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti	
	della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci, compresi quelli iscritti nelle categorie speciali.	
	Ai soci volontari si applicano solo le norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonchè	
	quant'altro stabilito specificatamente dalla Legge in materia.	
	Le prestazioni dei soci volontari devono essere complementari e non possono	
	sostituire gli operatori, il cui numero dovrà rispettare i parametri previsti	
	dalle disposizioni vigenti.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività	
	delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti	
	non riabilitati, nonchè coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza	
	con quella dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona	

	fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,	
	codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),	
	c), d) ed e) relativi alle persone fisiche che li rappresentano, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i Soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a)	
	e b) sono ulteriormente obbligati:	
	- a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino attività concorrente, nonchè a non prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	

	Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e	
	delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio	
	lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando	
	le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e	
	b) sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato	
	nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle	
	informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o	
	successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro	
	comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è	
	persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è	

	diverso da persona fisica.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 15 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro il termine stabilito dallo stesso, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	

	pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate	
	ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le	
	controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai	
	provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate ai sensi di legge.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro	
	30 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle	
	quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo	
	art. 21, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	

	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, la richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, nonchè	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto ed, eventualmente, quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
	Cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	L'erede designato o gli eredi provvisti dei requisiti, potrebbero, a loro volta,	
	chiedere l'ammissione alla Cooperativa subentrando nella partecipazione del	
	socio deceduto: in questo caso, sarà l'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.	
	In caso di apprezzamento negativo si procederà alla liquidazione ai sensi del	
	precedente art. 12.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci	
	receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato	
	richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote i per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d), e) ed f),	

	dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal Regolamento interno per i soci-lavoratori.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del	
	rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite	
	anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per due anni dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società,	
	ai sensi di Legge, gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del	
	valore nominale di €. 300,00 (trecento/00). Il valore complessivo delle quote	
	detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di	
	legge;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con	

	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente art. 7;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per	
	statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né	
	essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata,	
	fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel	
	precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, senza alcuna comunicazione, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione nei termini di legge.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione	
	o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per	
	cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	

	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 18 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della	
	relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del	
	trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto	
	in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori, potranno essere assegnati, oltre che	

	mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di	
	sovvenzione.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)	
	d) L'Assemblea:	
	e) approva il bilancio e destina gli utili;	
	f) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	g) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	Sindacale;	
	a) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	
	ed ai Sindaci;	
	b) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	c) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	d) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 18	
	del presente statuto;	
	e) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	

	f) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto	
	dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	h) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge	
	e dal presente Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori	
	ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano	
	alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti c) e h)	
	deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 21 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in	
	Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata	
	A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal	
	libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni dell'Assemblea.	

	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'articolo 17.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e	
	comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	
	con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci	
	Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia	
	il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o	
	rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per	
	le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 23.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due	
	terzi dei soci.	
	Art. 23 (Voto ed intervento)	

	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di	
	voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 3 voti.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	
	particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di	
	Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,	

	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco della	
	Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il	
	secondo che collaborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o	
	con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per	
	alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato	
	dall'Assemblea.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del	
	Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 25 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al	

	momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a	
	7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione,	
	questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	L'Amministratore unico o i componenti il Consiglio di amministrazione sono	
	scelti tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Art. 26 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori	
	possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonchè di quanto previsto	
	dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di	

	maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere	
	fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di	
	telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere	
	soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi oggetto di verbalizzazione;	

	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,	
	intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e	
	di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonchè, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui	
	si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire	
	la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità	
	di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a	
	seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al	
	Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di	
	terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato	
	deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 28 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	
	perchè provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così	

	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i	
	componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni	
	socio.	
	Art. 29 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore	
	unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se	
	nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori	
	investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di	
	fine mandato.	
	Art. 30 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione	
	può nominare Direttori Generali Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova	
	dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	

	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 31 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti	
	dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei	
	conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei	
	requisiti di legge.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la	
	società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato	
	un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 32 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o	
	più Liquidatori stabilendone i poteri.	

Art. 33 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 17, lettera c) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

	- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	- non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	Art. 36 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di	
	legge sulle società cooperative	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente	
	la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del	
	medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata.	
	F.to: GAZITUA CARIGA CARLOS EDUARDO - GAZITUA CARIGA	
	CINDY PATRICIA - GAZITUA CARIGA VICTORIA - Dott.ssa	
	STEFANIA DI MAURO, Notaio.	
	Imposta di bollo di Euro ESENTI assolta per via telematica ai sensi del	
	decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/02/2007 mediante	
	M.U.I. registrato il 18 ottobre 2012 al n. 10271/1T.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto	